

Cassazione penale sez. III, 10/11/2020, n.35997

1. Con sentenza in data 17.6.2019 la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la condanna alla pena di due anni e sei mesi di reclusione inflitta, all'esito del procedimento di primo grado svoltosi con il rito abbreviato, dal Tribunale della stessa città a M.G. ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 572, 609 bis e 56 in relazione a due episodi di violenza sessuale tentata, e artt. 582 e 585 c.p., commessi ai danni della propria convivente.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 572 c.p. e al vizio di illogicità motivazionale, la configurabilità del reato di maltrattamenti mancando l'elemento costitutivo dell'abitudine della condotta. Deduce che la convivenza durata con la p.o. appena dieci giorni, all'inizio della quale, a detta di costei, l'imputato si sarebbe mostrato gentile e premuroso, non consentiva di ravvisare, sia pur senza contestare la riconducibilità del loro rapporto ad un'unione more uxorio, il regime di vita vessatorio, e dunque la serialità delle condotte maltrattanti, richiesto ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa, difettando comunque l'elemento temporale immanente allo stesso concetto di abitudine.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza integrale di motivazione in ordine al reato di violenza sessuale non essendo sul punto neppure richiamata per relationem la sentenza di primo grado, laddove il relativo capo aveva costituito oggetto dell'atto di appello con il quale era stata contestata l'attendibilità della vittima alla luce della mancanza di riscontri alla sua deposizione e dei rapporti altamente conflittuali con il compagno. In particolare, la decisione del Tribunale era stata censurata in ordine alla circostanza che i messaggi inviati via cellulare dalla vittima al padre nei giorni (OMISSIS) potessero costituire conferma della versione fornita dalla donna, non avendo alcun collegamento con le asserite violenze sessuali, né tanto meno le deposizioni rese dal genitore e dalla madre adottiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo deve ritenersi fondato.

Invero la Corte distrettuale, pur evidenziando come il rapporto instauratosi tra l'imputato e la vittima configurasse, indipendentemente dalla brevità della durata limitata a soli dieci giorni, una relazione more uxorio a tutti gli effetti in ragione del fatto che il progetto di vita condiviso

con lâ??imputato unitamente alla loro convivenza insieme anche ai figli della donna era il naturale epilogo di una relazione sentimentale iniziata tre mesi prima, non affronta la questione dellâ??abitudinarietà delle condotte vessatorie, destinata a rivestire un peso inequivocabile nella brevità del lasso temporale in cui si era materializzato il rapporto di fatto.

Invero, come già affermato da questa Corte, i maltrattamenti in famiglia integrano unâ??ipotesi di reato necessariamente abituale che può caratterizzarsi anche per la contemporanea sussistenza di fatti commissivi e omissivi, i quali acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo, perfezionandosi allorché si realizza un minimo di tali condotte collegate da un nesso di abitudinarietà (Sez. 6, n. 34480 del 31/05/2012 â?? dep. 10/09/2012, D. L., Rv. 253568 che ha annullato la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto la continuazione tra condotte commissive e omissive, evitando di considerare il carattere unitario dellâ??azione di maltrattamenti).

Occorre pertanto ai fini del perfezionamento del reato sia la presenza di ripetuti atti vessatori, anche di natura diversa, ma comunque lesivi dellâ??integrità fisica o morale della persona tali da rendere dolorosa la convivenza, sia la condizione di soggezione psicologica della p.o. che costituisce la naturale ricaduta di un regime di sistematica sopraffazione della sua persona.

Quello che infatti consente di ritenere integrato il reato di cui allâ??art. 572 c.p., distinguendolo dai singoli delitti di lesioni, ingiurie o minacce di cui eventualmente si compone lâ??proprio lâ??abitudinarietà, intesa come sistematicità delle suddette condotte cui necessariamente corrisponde lo stato di sofferenza fisica o morale cui il soggetto passivo, in quanto legato allâ??aggressore dal vincolo familiare o parafamiliare implicante legami di natura affettiva, economica e solidale ben difficili da recidere, è naturalmente esposto (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018 â?? dep. 11/10/2018, C, Rv. 27451902; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012 â?? dep. 25/06/2012, Rv. 253041).

Se è vero che ai fini della configurabilità dellâ??elemento materiale del reato non è necessario che gli atti cd. vessatori vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un periodo cronologicamente limitato, è pur sempre imprescindibile tuttavia che si concretizzi lâ??abitudinarietà della condotta e che ad essa corrisponda la condizione di soggezione della vittima rispetto a chi, proprio in ragione della relazione sentimentale o del legame parentale o comunque di una stretta comunanza di vita assimilabile ad un consorzio familiare, si ponga rispetto ad essa in posizione di supremazia.

Orbene su tale punto, che aveva costituito oggetto di specifico motivo di appello avendo la difesa lamentato la mancanza di un regime di vita abitualmente vessatorio in ragione del fatto che il rapporto di convivenza, iniziato appena dieci giorni prima non avesse nella parte iniziale presentato, a detta della stessa vittima, episodi lesivi essendosi il prevenuto mostrato

• nei confronti di costei, la sentenza impugnata resta silente omettendo di dare le necessarie risposte.

Si impone pertanto limitatamente al capo A) dell'imputazione l'annullamento della pronuncia in esame con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo che dovrà, in ragione dei sovraesposti rilievi, procedere a nuovo esame sulla configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti della convivente.

2. Il secondo motivo non può², invece, ritenersi meritevole di accoglimento.

L'oggetto delle doglianze esposte nell'atto di impugnazione indirizzato alla Corte di appello era costituito dalla valutazione di credibilità della vittima alla luce dei rapporti gravemente conflittuali correnti con l'imputato che minavano la genuinità del suo racconto.

La sentenza impugnata, sebbene non esamini singolarmente i due capi di imputazione contestati dall'appellante, affronta ciò² nondimeno compiutamente, passando in rassegna le plurime minacce che precedevano o accompagnavano, secondo quanto emerso dalle s.i.t. rese da costei alla PG, la richiesta di congiunzioni sessuali in cui si estrinsecavano per lo più¹ le condotte vessatorie dell'imputato, la questione dell'attendibilità della p.o..

Con puntuale motivazione la Corte palermitana sottolinea come il racconto reso dalla donna dovesse ritenersi intrinsecamente genuino alla luce sia della sua mancata costituzione come parte civile tale da fugare ogni dubbio su possibili rivendicazioni di natura economica nei confronti del prevenuto, sia della linearità, della spontaneità, della ripetitività di singoli particolari e delle stesse parziali ammissioni dell'imputato che aveva riconosciuto di aver dato nel corso dell'episodio del 9 agosto un morso sulla coscia destra della compagna, inequivoco indice della brutalità dell'aggressione sessuale, riscontrato anche dai sanitari del Pronto Soccorso, nonché estrinsecamente credibile: evidenza al riguardo come convergessero con la narrazione resa da costei gli sms inviati via cellulare al padre per sollecitare il suo aiuto ed esortarlo a chiamare la polizia avendo peraltro il genitore confermato integralmente la versione della figlia ribadito l'atteggiamento violento e minaccioso tenuto dal M. anche nei suoi confronti e le dichiarazioni della vicina di casa presso la quale la donna aveva cercato quella notte rifugio, nonostante si trattasse, come precisa la sentenza di primo grado, di persona fino a quel momento a lei sconosciuta.

Non risultando sul punto la sentenza impugnata passibile di alcuna censura, il motivo in esame deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all'art. 572 c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Campi meta

Massima : *Il reato di maltrattamenti in famiglia si distingue dai singoli delitti di lesioni, ingiurie o minacce per il carattere dell'abitudine, intesa come sistematicità delle condotte cui necessariamente corrisponde lo stato di sofferenza fisica o morale cui il soggetto passivo, in quanto legato all'aggressore dal vincolo familiare, è naturalmente esposto.*

Supporto Alla Lettura :

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e l'assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che l'offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realtà, limitare alla famiglia l'oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perché, anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto è l'**integrità psicofisica e morale** della vittima. In secondo luogo perché rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non è necessariamente un familiare dell'agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autorità, affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che l'effettivo fondamento giuridico dell'art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilità del vincolo affettivo** e/o umano tra l'agente e soggetti ritenuti deboli ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto forte, anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convenzione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato l'art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito l'ultimo comma dell'articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.